



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DETERMINA DEL 1° SETTORE

“Affari Generali”

N. 84 / 1° SETTORE Del 02-12-2021

REG. GEN. N. 647

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL DOTT. SALVATORE VIGNIGNI QUALE ESPERTO DEL SINDACO NEL SETTORE CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 7/92 . PERIODO DAL 09/11/2021 AL 31/12/2021 .

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

PREMESSO che il sottoscritto Orazio Candito , nella qualità vicario del 1° Settore “Affari Generali”, attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

RICHIAMATA:

- la Determina Sindacale n. 7 R.G. n. 594 del 09/11/2021 , con la quale, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/92, è stato conferito l'incarico al Dott. Salvatore Vignigni di Esperto del Sindaco per le materie contabili dalla data di sottoscrizione del provvedimento in parola e fino al 31/12/2021;

PRESO ATTO che il compenso mensile per le prestazioni rese dall'esperto, comprensivo di rimborso forfettario delle spese di trasferta, è pattuito in €. 1.400,00 mensili, di cui €. 1.103,40 per onorario, €. 44,14 per Contributo Cassa (4%), €. 252,46 per imposta (IVA al 22%), da corrispondere previa presentazione di idonea documentazione fiscale;

PREMESSO, altresì, che ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della L.R. 26/ 1993, dell'art. 4 della l.r. 38/1994, integrato dall'art. 6, comma I, della l.r. 41/1996 e modificato dall'art. 48, comma I, della L.R. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza può conferire incarichi, a tempo determinato, ad esperti estranei all'Amministrazione;

Che ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;

Che detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego;

RICHIAMATI i seguenti orientamenti della Corte dei Conti - ed, in particolare, la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n. 334/A/2008 in cui:

- la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 15, lettera “o” del proprio Statuto, ha legislazione esclusiva in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”;
- il Sindaco - al quale spettano, oltre i precisi compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del Segretario e dei Dirigenti ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto (vedasi anche Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2011, n. 38/2001 e n. 3555/2004);
- vi è differenza ontologica tra le “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità” previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.), recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e gli incarichi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 7/1992;
- il citato art. 14 L.R. 7/1992, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'amministrazione comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno;
- l'incarico medesimo non rientra tra quelli per studio, ricerca e consulenza e che pertanto non è sottoposto ai vincoli previsti dall'art. 3 comma 55 e comma 56 della legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008); dall'art. 25 della L. n. 724/94; dall'art. 5 della L. n.135/2013 (come chiarito dalla Corte dei Conti sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva con deliberazione n.29/2008/8R/CON8)

RILEVATO che:

- l'incarico in questione, non è assoggettato ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/10, convertito con modif. in Legge n. 122/ 10 s.m.i.;
- non è annoverabile tra gli incarichi rilevanti ai fini della determinazione del tetto massimo delle spese effettuabili ex art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/ 10, convertito con modificazioni in Legge n. 122/10 s.m.i. (vedasi Corte di Conti Sicilia, deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR), stante che, secondo il Giudice Contabile, gli esperti di cui all'art. 14 della L.R. n. 7/92 sono “consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione ed indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo” (in tal senso anche Sezioni Riunite per la Regione Siciliana - delibera n. 2912008/SS.RR.ICONS. L'inerenza dell'attività degli esperti del Sindaco alla funzione di Governo, come sopra specificata, fa sì, ad avviso delle Sezioni Riunite, che gli stessi non siano assimilabili tout court ai consulenti esterni che, ove ricorrano le condizioni richieste dalla legislazione di settore, sono nominati per formulazione e lo studio di soluzioni che si pongono a latere dell'attività gestionale ed amministrativa);

RITENUTO:

- che l'incarico in esame differisca dalle diverse ipotesi delle “collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità” e che gli esperti siano legati al Sindaco da uno “stretto rapporto fiduciario”;
- che è indispensabile avvalersi della prestazione di consulenza contabile di idoneo esperto, incaricato ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 14 della L.R. n. 7 del 26.08.1992, al fine di consentire al Sindaco di espletare in maniera ottimale le complesse attività istituzionali connesse con le materie di sua competenza;

RITENUTO opportuno e necessario dare esecuzione agli indirizzi di cui alla Determina Sindacale n. 7 R.G. n. 594 del 09/11/2021 ed effettuare l'impegno di spesa riferito alla quota parte del periodo dal 09/11/2021 al 31/12/2021;

PRESO ATTO:

- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 23.10.2019 , con la quale è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- di quanto disposto dall'art. 250 comma 1 del T.U.E.L. *“Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art.261 l'ente locale può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con l'esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”*;
- che, nelle more dell'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può assumere nuovi impegni di spesa solo per i servizi indispensabili, per quelli derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi non di competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione, per obbligazioni tassativamente previste dalla legge e per quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

CONSIDERATO che il mancato impegno di spesa in argomento comporterebbe il riverbero di gravi e certi danni per l'Ente, in quanto il Dott. Salvatore Vignigni nel precedente periodo d'incarico ha effettuato varie attività che necessitano dell'obbligatoria continuità quali la programmazione, la preparazione del bilancio stabilmente riequilibrato e quant'altro il cui ritardo penalizzerebbe ulteriormente la gestione amministrativa e contabile dell'Ente in quanto già in dissesto finanziario;

VISTA la Determina Sindacale n. 6 R.G. n. 584 del 05/11/2021 con la quale il Sindaco nomina i Responsabili dei Servizi e conferisce gli incarichi delle posizioni organizzative, ex art. 9 e seguenti del CCNL, e la determina del Commissario Straordinario n. 7 R.G. n. 291 del 09/06/2021 con la quale nomina sostituto del Responsabile del 1° Settore e conferisce le funzioni vicarie;

VISTA L.R. n. 7/1992 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le premesse sopra citate che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di dare esecuzione agli indirizzi di cui alla Determina Sindacale n. 7 R.G. n. 594 del 09/11/2021 , con la quale è stato conferito al Dott. Salvatore Vignigni, nato a Rosolini il 02/01/1964 e ivi residente in Via Roma n. 62 - C.F. VGNSVT64A02H5740 e P.I. 00800090896 , l'incarico di Esperto del Sindaco per le materie Contabili, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/92 , dal 09/11/2021 fino al 31/12/2021 con compiti di diretta collaborazione con il Sindaco medesimo ;
2. Di impegnare, quale quota parte riferita al periodo 09/11/2021 al 31/12/2021 , la somma di €. 2.800,00 al Cap. 442 cod. 01.01-1.03.02.10.001 a voce “Spesa per collaborazione esterna di alto contenuto professionale mediante incarichi ad esperti art. 14 L.R. 7/92 e art. 41 L.R. 26/93” del Bilancio di Previsione 2018/2020 annualità 2020 , nelle more dell'approvazione del Bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
3. Di dare atto:
 - che trattasi di spesa che rispetta le prescrizioni di cui all'art. 250, c. 1 del TUEL;
 - che l'esigibilità dell'obbligazione ricade nell'anno di pertinenza 2021 ;
 - la mancata adozione del presente atto può arrecare danni e gravi disagi al regolare prosieguo dell'attività amministrativa e contabile dell'Ente;
4. Di liquidare mensilmente, con separato atto, le dovute spettanze a favore del beneficiario, Dott. Salvatore Vignigni, a presentazione di regolare documentazione fiscale vistata dal Sindaco per l'effettivo espletamento dell'incarico;
5. Di trasmettere al professionista incaricato il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ;
6. Di dare atto che con l'inserimento del presente atto nel sistema informatico dell'Ente si rispetta l'obbligo di cui all'art. 18

della L.R. n. 22/2008 così come integrato e modificato dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015 n. 11 .

Il Responsabile del 1° Settore

F.to CANDITO ORAZIO

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

(Art. 47 comma 1° Legge giugno 1990 n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 84 / 1° SETTORE del 02-12-2021 Reg. Gen. n. 647 è stata pubblicata all'albo pretorio dell'ente per giorni 15 (quindici) consecutivi con decorrenza dal 02-12-21

IL MESSO

F.to

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to